



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
PROVINCIA DI CAGLIARI
Cf 80004000925

Prot. n. 536 del 21/01/2008

Ordinanza n. 02

Il Sindaco

Preso atto che alcune aziende pubblicizzano i loro prodotti commerciali attraverso il sistema del volantinaggio e con manifesti collocati sui pali dell'illuminazione e sui pali della segnaletica stradale;

Considerato che tali forme di pubblicità creano un'eccessiva presenza di volantini e/o parti di manifesti su tutte le strade del territorio comunale con conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano e per l'igiene pubblica;

Visto il D. Lgs. 15 novembre 1993 ,n. 507;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 ,n. 267;

Visto il D. Lgs. n. 152/2006;

Ravvisata la necessità di disciplinare la materia;

Attesa la propria competenza

ORDINA

- I. E' fatto divieto a tutte le aziende di effettuare pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale in tutto il territorio comunale e su qualsiasi altro supporto murale o strutturale non regolarmente autorizzato;
- II. Altresi, è fatto divieto di distribuire opuscoli pubblicitari sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;
- III. La distribuzione di volantini, depliant, manifesti o altro materiale pubblicitario potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private e dovrà svolgersi nella sola giornata di giovedì;
- IV. Gli eventuali trasgressori (sia essi aziende o personale reclutato) saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:
 - per le aziende commissionarie € 200,00;
 - per il personale che diffonde volantinaggio e affigge manifesti e/o opuscoli pubblicitari € 50,00.

DEMANDA

- a) All'Ufficio Segreteria la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e sul Sito del Comune (www.comune.settimosanpietro.ca.it);
- b) Al Comando Polizia Municipale l'adozione di ogni provvedimento gestionale per la sua massima diffusione nei luoghi e nei ritrovi pubblici, nonché per la distribuzione dello stesso provvedimento presso gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi del territorio comunale e la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
- c) al Messo Comunale la notifica di copia della presente ordinanza a :
 - -Servizi tributi – Sede
 - -Comando Stazione Carabinieri – Sinnai (CA).
 - Alla Comando PM – Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano

Avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica entro i rispettivi termini di 60(sessanta) giorni e 120 (centoventi) giorni.

Dalla Residenza Comunale, 21. 01 . 2008